

COMUNE DI JESOLO  
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione consiliare  
n. 9 del 1 febbraio 2013

## TITOLO I NORME GENERALI

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello Statuto, l'attività contrattuale del Comune di Jesolo, strumentale al perseguimento dei propri fini.

### ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si precisa come segue il significato dei seguenti termini:

- a) "Ente": il Comune di Jesolo;
- b) "ditta": la persona fisica, l'ente pubblico, l'impresa o la società, contraente con l'Ente a seguito dell'espletamento delle procedure e dell'assunzione dei provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- c) "provvedimento a contrarre": la determinazione contenente gli elementi di cui all'art. 192 comma 1. lettere a), b), c) d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.;
- d) "contratto": l'accordo tra l'Ente e la ditta per costituire, regolare, modificare o estinguere un rapporto giuridico;
- e) "responsabile del contratto": il responsabile del procedimento competente per materia agli adempimenti connessi al contratto ovvero, ove non individuato, il dirigente competente per materia;
- f) "lavori pubblici": le attività di cui al d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.

### ART. 3 CONDIZIONI DEL CONTRATTO

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. E' escluso il pagamento degli interessi o rivalutazione monetaria a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per l'esecuzione del contratto da loro stipulato.
2. Il subappalto è consentito solo nell'ambito delle previsioni normative in vigore per gli appalti di lavori pubblici.
3. È vietata la cessione del contratto. Non può considerarsi cessione del contratto la semplice trasformazione della denominazione della ditta, ovvero il fatto che la ditta successivamente all'aggiudicazione venga assorbita da un'altra a seguito di fusione o di cessione d'azienda.
4. Nell'ambito delle procedure di scelta della ditta e nel contratto, le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento comunale di contabilità, possono genericamente essere richiamate come "condizioni generali di contratto".

### ART. 4 CONDIZIONI DEI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI

1. L'esecuzione di lavori pubblici è soggetta all'osservanza di tutte le condizioni previste dai rispettivi capitolati speciali.

### ART. 5 CONDIZIONI DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Libro V Titolo III Capo I del codice civile devono contenere:
  - a) la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza del Ente;
  - b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa, eventualmente anche frazionata nel tempo;

- c) la penale nel caso di ritardo;
- d) il corrispettivo fissato, i termini ed i modi di pagamento.

## TITOLO II ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONNESSE AL CONTRATTO

### ART. 6 PROVVEDIMENTO A CONTRARRE

1. Il contratto è obbligatoriamente preceduto dal provvedimento a contrarre.
2. L'espletamento delle attività istruttoria, propositiva e preparatoria del contratto, appartengono al responsabile del contratto.

### ART. 7 FORMA DEI CONTRATTI

1. I contratti sono stipulati in una delle seguenti forme, da indicare nel provvedimento a contrarre:
  - a) pubblica amministrativa;
  - b) atto pubblico;
  - c) scrittura privata firmata dall'offerente e dal rappresentante del Ente;
  - d) obbligazione stesa al termine del capitolato speciale;
  - e) obbligazione assunta mediante sottoscrizione dell'offerta;
  - f) senza atto scritto.
2. Sono stipulati in forma pubblica amministrativa i contratti di appalto di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 40.000,00 e tutti quelli che sono seguiti ad una gara mediante procedura aperta a prescindere dall'importo del contratto.
3. Sono stipulati mediante atto pubblico i contratti di donazione, i contratti di compravendita di immobili, le convenzioni urbanistiche e i piani di recupero; tali contratti, ad eccezione del contratto di donazione, possono essere stipulati anche mediante atto pubblico amministrativo; ove si scelga tale ultima forma del contratto la stessa deve essere concordata preventivamente con il segretario comunale unitamente agli elementi ed alle clausole da inserire nel provvedimento a contrarre.
4. Sono stipulati mediante scrittura privata di cui al comma 1. lettera c), i contratti di cottimo fiduciario relativi all'appalto di forniture e servizi e quelli di cui all'art. 5.
5. Sono stipulati senza atto scritto esclusivamente i contratti sinallagmatici ad esecuzione istantanea per le spese relative a beni mobili di importo non superiore a € 2.000,00.
6. Negli altri casi sopra non specificati, la forma del contratto è scelta nel provvedimento a contrarre tra quelle di cui al comma 1 lettere c), d), e).
7. Ai contratti di appalto di lavori pubblici sono allegati i documenti previsti come allegati obbligatori dall'art. 137 d.P.R. 5.10.2010, n. 207, dall'art. 131, comma 5, del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm., e dall'art. 26 del d.Lgs. 9.04.2008, n. 81 e ss.mm., ove applicabili al contratto.

### ART. 8 MODALITÀ DI STESURA DEI CONTRATTI

1. I contratti redatti in forma scritta, possono essere redatti su carta o in modalità elettronica.
2. Nel caso di contratti redatti su carta, gli stessi devono essere sottoscritti con firma autografa delle parti che stipulano e dell'ufficiale rogante qualora siano redatti in forma pubblica o pubblica amministrativa. La sottoscrizione è apposta su ogni foglio del contratto e dei suoi allegati.
3. Nel caso di contratti redatti in modalità elettronica, gli stessi sono sottoscritti con firma digitale semplice o avanzata dalle parti che stipulano e con firma digitale avanzata dell'ufficiale rogante, nel caso di contratti redatti in forma pubblica o pubblica amministrativa.
4. I contratti di cui al comma 3. sono conservati su supporti idonei conformi alle prescrizioni del d.Lgs 7.03.2005, n. 82 e ss.mm.; nel caso tali contratti siano redatti in forma pubblica

amministrativa, gli stessi sono repertoriati nello stesso registro degli atti rogati nella stessa forma e redatti su carta.

5. Per i contratti in forma pubblica amministrativa da redigersi in modalità elettronica, nel caso in cui la ditta non sia dotata di firma elettronica semplice o avanzata e non intenda dotarsi di tale strumento di sottoscrizione, il segretario comunale acquisisce su carta le firme delle parti e lo sottoscrive successivamente con firma digitale. Nel testo del contratto dovrà risultare la suddetta dichiarazione della ditta.

#### ART. 9 DOCUMENTAZIONE E DATA PER LA STIPULAZIONE

1. Alla ditta dovrà essere comunicato il termine entro cui dovrà provvedere alla consegna all' Ente della documentazione necessaria per la stipula del contratto; alla ditta dovrà altresì essere comunicato il giorno della stipulazione del contratto. I citati termini sono di norma indicati nei provvedimenti posti a base della scelta della ditta; nel caso di mancata specificazione alla ditta non potrà essere assegnato un termine inferiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La ditta, se non provvede alla consegna dei documenti richiesti ovvero non si presenta per la stipula del contratto nel rispetto dei termini fissati dall' Ente, salvo giustificati motivi, decade dall'aggiudicazione.

#### ART. 10 STIPULAZIONE CONTRATTI

1. I contratti (comprese le convenzioni tra Enti e tutti gli altri atti aventi natura contrattuale) sono stipulati dal dirigente competente per materia a dare esecuzione al contratto.

#### ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese connesse e conseguenti alla scelta della ditta e alla stipula del contratto (imposta di bollo, registrazione, trascrizione, voltura, accesso all'ufficio del registro, diritto di rogito, ecc.) sono a carico della stessa, salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente. Nondimeno il capitolato speciale o il bando di gara o la lettera di invito, avuto riguardo anche alla difficoltà di individuare ditte disponibili alla stipula del contratto, può stabilire che le citate spese siano a carico dell' Ente.

2. Sono a carico dell' Ente le spese derivanti dal contratto di acquisto di beni immobili, ad eccezione dell'INVIM (ove dovuta) che resta a carico della ditta venditrice.

3. Il valore del contratto, sul quale calcolare l'importo dei diritti di rogito, è stimato:

a) per gli appalti: sull'importo totale pagabile, al netto dell'I.V.A.;

b) per le convenzioni urbanistiche e per i piani di recupero: sull' importo della cauzione che la ditta è chiamata a prestare; nel caso in cui non sia previsto che la ditta debba versare una cauzione, sarà calcolato sul valore delle opere da realizzare come indicato nel progetto o, nel caso in cui tale valore non sia indicato nel progetto, sarà calcolato sul valore delle opere da realizzare asseverato dal progettista o da un libero professionista incaricato a spese della ditta.

#### ART. 12 ROGITO ATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

1. I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal segretario comunale o da chi lo sostituisce legalmente.

#### ART. 13 CUSTODIA E GESTIONE DEL CONTRATTO

1. I contratti in forma pubblica amministrativa sono custoditi presso la "segreteria generale" in fascicoli cronologicamente ordinati; i responsabili del contratto provvedono alla custodia dei

contratti da loro stipulati nelle forme di cui all'art. 7, comma 1., lettere b), c), d), e).

2. La gestione dinamica del contratto è assicurata dal responsabile del procedimento ovvero, ove non individuato, dal dirigente competente per materia, con particolare riferimento alla vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta, compresa la segnalazione scritta agli uffici eventualmente interessati appartenenti a diverso settore/area.

### TITOLO III PROCEDURE CONTRATTUALI

#### ART. 14 RICERCA DEL CONTRAENTE

1. L'Ente nella scelta della ditta si attiene alle specifiche disposizioni normative comunitarie, statali, regionali e dell'Ente.

2. L'Ente, nella scelta della ditta si ispirerà ai seguenti criteri:

a) adeguata concorrenzialità tra i soggetti interessati;

b) possesso da parte della ditta dei requisiti di idoneità tecnica richiesti dalla natura del contratto;

c) determinazione precisa delle modalità di scelta della ditta e conoscibilità dei criteri stessi da parte di tutti gli interessati.

3. Allo scopo di acquisire dati relativi alle caratteristiche tecniche e ai costi di mercato dell'oggetto della gara, anteriormente alla stessa, potranno essere richieste caratteristiche e preventivi di costo a una o più ditte. Nella richiesta dovrà però essere specificato che la stessa non costituisce gara d'appalto e non vincola in alcun modo l'Ente.

#### ART. 15 PUBBLICITÀ GARE DI APPALTO ED ESITO GARE

1. Il bando di gara per la scelta della ditta mediante procedura aperta è pubblicato, nel rispetto dei termini di legge, all'Albo Pretorio e con le altre forme espressamente previste da specifiche disposizioni normative.

2. Con le modalità di cui al precedente comma è assicurata anche la pubblicità dell'esito delle citate gare di appalto.

3. Allo scopo di assicurare un'adeguata ed economica pubblicità al bando di gara potrà essere data pubblicità allo stesso mediante comunicazione a ditte che operano per la sua diffusione e che ne facciano richiesta.

#### ART. 16 AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione è il provvedimento con il quale l'Ente individua la ditta.

2. L'aggiudicazione è disposta con determinazione del dirigente competente.

### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 17 CONTRATTI DI FORNITURE E DI SERVIZI

1. I capitolati d'appalto di forniture e servizi, devono essere preventivamente inviati al servizio "sicurezza aziendale", ai fini della valutazione della sussistenza di rischi interferenziali ai sensi del d.lgs. 9.04.2008, n. 81 e ss.mm., fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa.

ART. 18  
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia.